

Civile Ord. Sez. L Num. 12547 Anno 2026
Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA
Relatore: PANARIELLO FRANCESCO PAOLO
Data pubblicazione: 04/05/2026

OGGETTO:
lavoro subordinato -
sopravvenuta inidoneità fisica -
onere del datore di lavoro di
adibire il lavoratore a mansioni
equivalenti - condizioni
limiti

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. **15893/2023** r.g., proposto

da

GS spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Daniela Zucchetti, Mariapaola Boni e Paola Cordovado.

ricorrente

contro

Y.E., elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia M. Chiaffi.

controricorrente

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 26/2023 pubblicata in data 26/01/2023, n.r.g. 227/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/02/2026 dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello.

FATTI DI CAUSA

1.- Y.E. dipendente della SSC srl, esercente attività di gestione di supermercati e centri commerciali, da maggio 2014, a seguito di ripetute visite del medico competente della società e di rilevati problemi di salute, che sconsigliavano l'assegnazione a reparti che comportassero la necessità di ingressi in celle frigorifere, era stato spostato dal reparto pizzeria a quello dei

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

prodotti di grande consumo e adibito a mansioni proprie del IV livello di inquadramento secondo il CCNL, inferiore al III livello da lui posseduto in considerazione delle mansioni fino a quel momento svolte.

Deduceva che, a seguito della sua manifestata insoddisfazione per le nuove mansioni, era stato fatto oggetto di comportamenti vessatori e discriminatori, integranti il *mobbing*, dal quale erano derivati danni alla salute.

Pertanto adiva il Tribunale di Massa per ottenere l'accertamento del demansionamento, la condanna della società alla riadibizione a mansioni proprie del III livello di inquadramento e al risarcimento del danno da demansionamento, quantificato in euro 17.599,20, nonché da *mobbing*, quantificato in euro 93.775,00.

2.- Costitutosi il contraddittorio, espletata l'istruttoria testimoniale ed una consulenza tecnica d'ufficio di tipo medico-legale, il Tribunale rigettava le domande.

3.- Dopo aver tentato una conciliazione della lite, con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello, in parziale accoglimento del gravame interposto dal lavoratore, accertava il demansionamento ed il *mobbing*, condannava la società a riassegnare il lavoratore a mansioni proprie del III livello previsto dal CCNL, salve le prescrizioni mediche della competente commissione, nonché al risarcimento del danno alla salute, liquidato in euro 18.583,11, e del danno alla professionalità, liquidato in euro 5.866,20.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

- a) dalla prova testimoniale risulta effettivamente il demansionamento dal 2 giugno 2014 fino alla data di deposito del ricorso di primo grado (30/12/2016);
- b) non è possibile riconoscere il risarcimento del danno per il periodo successivo, per il quale la domanda sarebbe inammissibile perché nuova (Cass. n. 31558/2021);
- c) a partire dalla predetta data al lavoratore sono state assegnate mansioni solo esecutive senza alcuna autonomia operativa propria del III livello posseduto, come descritto dall'art. 97 CCNL;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- d) deve altresì escludersi che tale demansionamento sia stato in alcun modo collegabile e tanto meno giustificato dalle condizioni di salute del lavoratore;
- e) in primo luogo va considerato che anche dopo le certificate condizioni, egli aveva continuato a svolgere le sue precedenti mansioni (pizzaiolo) per un considerevole periodo di tempo; si trattava inoltre di mansioni pienamente compatibili con le predette certificazioni, che imponevano solo di non accedere a celle frigorifere;
- f) ai sensi dell'art. 42 d.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro è tenuto ad assegnare il lavoratore divenuto inidoneo alle precedenti mansioni, a nuove mansioni compatibili con le precedenti, a queste equivalenti quanto ad inquadramento e solo ove ciò non sia possibile può assegnarlo a mansioni inferiori;
- g) la prova di questa impossibilità grava sul datore di lavoro, ma non è stata offerta;
- h) risulta provato anche il *mobbing*;
- i) infatti i testimoni hanno confermato i più rilevanti episodi prospettati in ricorso, che sono certamente comportamenti di carattere persecutorio, motivati da un intento vessatorio e tenuti in modo sistematico e prolungato nel tempo;
- j) in particolare si è trattato di ingiustificata ed eccessiva attività di controllo nei confronti del lavoratore, una disparità di trattamento rispetto agli altri colleghi, continui ed immotivati richiami, immotivata negazione di permessi, il già accertato demansionamento;
- k) è provato anche l'evento lesivo della salute ed il nesso eziologico fra i predetti comportamenti e il danno all'integrità psico-fisica;
- l) tali prove si ricavano anche dalla copiosa ed esaustiva documentazione medica prodotta dal ricorrente, da cui risulta attestato un danno alla salute correlativo esclusivamente alla situazione lavorativa;
- m) il nesso causale è stato poi confermato anche dal CTU, il quale ha accertato altresì un danno biologico di natura psichica e permanente dell'8% e di inabilità temporanea al 50% per 30 giorni, al 30% per 55 giorni, al 20% per 25 giorni e al 10% per 25 giorni;

- n) utilizzando le tabelle del 2021 elaborate dal Tribunale di Milano, per il danno da inabilità temporanea va usato il valore monetario di euro 99,00 previsto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, rapportato alle percentuali sopra viste, a cui va aggiunto un equo aumento personalizzato del 30%, con il risultato finale di euro 5.019,30;
- o) con le stesse tabelle va liquidato il danno biologico permanente, con il risultato finale di euro 19.752,20; poiché si tratta di danno differenziale, va detratto l'importo cui avrebbe avuto diritto a titolo di indennizzo di danno biologico per malattia professionale, indicato dall'INAIL in euro 6.118,39, con il risultato finale di euro 13.563,81;
- p) va riconosciuto pure il danno alla professionalità conseguente al demansionamento, ma limitato al periodo di tempo sopra indicato per complessivi 30 mesi;
- q) in via equitativa, considerati la qualità dell'attività lavorativa, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, tale danno va liquidato commisurandolo al 10% della retribuzione di base spettante al lavoratore;
- r) non sussiste un giudicato cautelare preclusivo, sicché la relativa eccezione della società va rigettata.

4.- Avverso tale sentenza GS spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

5.- Y.E. ha resistito con controricorso.

6.- La società ricorrente ha depositato memoria.

7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. per avere la Corte territoriale motivato riportando quasi pedissequamente la motivazione dell'ordinanza cautelare emessa in fase di reclamo dal Tribunale di Massa, senza considerare che quell'ordinanza era ormai da considerarsi giuridicamente caducata a seguito della sentenza di merito di rigetto delle domande del lavoratore.

Il motivo è infondato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Contrariamente all'assunto della ricorrente, la Corte territoriale non ha considerato quell'ordinanza cautelare ancora giuridicamente esistente e produttiva di effetti, ma ne ha solo condiviso gran parte delle considerazioni relative alle risultanze istruttorie, di cui peraltro ha compiuto anche un'analitica disamina ed un'autonoma valutazione. La motivazione della sentenza impugnata, dunque, sussiste e rispetta il c.d. minimo costituzionale (Cass. sez. un. n. 8053/2014) e si contrappone a quella di primo grado, della quale, peraltro, la Corte territoriale non era affatto tenuta a confutare i singoli passaggi argomentativi e valutativi circa l'attendibilità o l'inattendibilità dei testimoni escussi, ma solo a spiegare – come è avvenuto – le ragioni del proprio convincimento circa il giudizio di attendibilità espresso per alcuni testimoni e di inattendibilità per altri.

2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" degli artt. 42 d.lgs. n. 81/2008 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ommesso di considerare il giudizio di idoneità emesso dal medico competente in data 23/06/2014, non impugnato, secondo cui il Y.E. era "idoneo al reparto NO Food in quanto le mansioni di addetto pizzeria può esporlo, anche occasionalmente, a celle frigorifere cui non è idoneo". In particolare addebita ai Giudici di appello di avere ritenuto che essa società fosse tenuta a mantenere ferme le precedenti mansioni di pizzaiolo, laddove invece l'art. 42 d.lgs. cit. impone di modificare quelle mansioni.

Il motivo è infondato e a tratti inammissibile.

Sotto il primo profilo, contrariamente all'assunto della ricorrente, la Corte territoriale non ha affermato che la norma impone di tenere ferme le mansioni, ma ha evidenziato che il datore è tenuto ad adibire il lavoratore a nuove mansioni equivalenti a quelle precedenti e solo ove ciò non sia possibile sarà legittima l'adibizione a mansioni inferiori (v. sentenza impugnata, p. 11: "... ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il datore di lavoro deve assegnare il lavoratore, divenuto inidoneo a svolgere le precedenti mansioni per le sue condizioni di salute, a nuove mansioni compatibili con quest'ultime, che devono essere equivalenti, quanto ad inquadramento, e solo se ciò non sia possibile può assegnarlo a mansioni inferiori ...").

Le ulteriori censure sono inammissibili, perché volte a criticare il convincimento della Corte territoriale circa la mancata prova dell'impossibilità di adibizione a mansioni equivalenti. In tal modo la ricorrente sollecita a questa Corte un diverso apprezzamento di determinati elementi istruttori (come ad esempio la richiesta del lavoratore di essere spostato ad altri reparti), inammissibile in sede di legittimità, in quanto riservato al giudice di merito.

Inammissibile è altresì la denunciata violazione dell'art. 2697 c.c. Questa Corte ha più volte affermato che tale vizio si configura nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi, da un lato, e fatti impeditivi, modificativi o estintivi dall'altro (Cass. n. 25220/2023; Cass. n. 12132/2023, Cass. n. 32923/2022, Cass. n. 25543/2022, Cass. n. 27270/2021). Tale vizio non è quello prospettato dalla ricorrente.

3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 3) e 4), c.p.c. la ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" degli artt. 2103 c.c. e 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che le nuove mansioni non fossero connotate da autonomia o specializzazione proprie del III livello previsto dal CCNL di categoria.

Il motivo è inammissibile perché, partendo da una determinata nozione di "autonomia", a dire della ricorrente diversa da quella che sarebbe stata fatta propria dalla Corte territoriale, tende a sollecitare a questa Corte una diversa valutazione delle deposizioni testimoniali, interdetta in sede di legittimità.

L'ulteriore censura di non aver tenuto in alcun conto il grado di autonomia richiesto dalle nuove mansioni (v. ricorso per cassazione, p. 19) è inammissibile, perché non si confronta con la specifica motivazione al riguardo spesa dalla Corte territoriale, secondo cui l'autonomia era totalmente assente nelle nuove mansioni, connotate esclusivamente da un profilo prettamente e meramente esecutivo.

L'ulteriore doglianza di "un palese travisamento della prova" (v. ricorso per cassazione, p. 19 ss.) è inammissibile, perché con essa la ricorrente non denuncia un "errore di percezione" delle dichiarazioni rese dai testimoni, ma solo un'errata, o parziale o incompleta, valutazione di quelle dichiarazioni,

ossia un vizio estraneo a quello sindacabile in sede di legittimità nei limiti precisati da questa Corte (Cass. sez. un. n. 5792/2024).

4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" degli artt. 2087 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto dimostrata la nocività dell'ambiente di lavoro e, all'opposto, indimostrata l'adozione di tutte le cautele necessarie per impedire il danno.

Il motivo è a tratti inammissibile, a tratti infondato.

E' inammissibile laddove non si traduce in una censura all'interpretazione delle norme invocate, né alla loro applicazione, ma al convincimento espresso dalla Corte territoriale – secondo la ricorrente in modo apodittico – circa la raggiunta prova anche dell'elemento soggettivo dell'intento persecutorio che ha retto le condotte mobbizzanti.

E' poi infondato, poiché, contrariamente all'assunto della ricorrente, la Corte territoriale ha desunto quell'elemento dalle peculiarità delle condotte tenute dai superiori del Y.F. individuate in un'ingiustificata ed eccessiva attività di controllo nei confronti del lavoratore, una disparità di trattamento rispetto agli altri colleghi, continui ed immotivati richiami, un'immotivata negazione di permessi, oltre al demansionamento, ossia tutte condotte connotate dal dolo (*animus nocendi*) sotto il profilo psicologico del loro autore. In tal modo, dunque, risulta soddisfatta e rispettata quella nozione di *mobbing*, che la stessa ricorrente invoca (v. ricorso per cassazione, pp. 25-26) citando alcune massime di questa Corte di legittimità.

5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. la ricorrente lamenta l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio relativi al *mobbing*.

Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.

In primo luogo, per definizione la pluralità dei fatti, da valutare anche secondo la ricorrente in modo complessivo, esclude il carattere di decisività, che invece il legislatore pretende ai fini della configurazione del vizio: per essere decisivo, il fatto – di cui il giudice avrebbe omesso l'esame – deve essere necessariamente unico.

In secondo luogo la ricorrente sollecita a questa Corte una rivalutazione di alcune circostanze di fatto, della loro esatta portata e del loro esatto

significato, interdetta in sede di legittimità, in quanto riservata al giudice di merito.

6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

7.- In caso di diffusione, dovrà essere omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del controricorrente, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell'art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.

In caso di diffusione dispone che sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del controricorrente, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 19/02/2026.

La Presidente
dott.ssa Margherita Leone

Corte di Cassazione - copia non ufficiale